

Assunzioni congiunte in agricoltura

Quadro normativo e Indicazioni tecnico-operative



Danilo De Lellis (Ufficio lavoro e relazioni sindacali della Confederazione Italiana Agricoltori)

Il DM 14 gennaio 2014 emanato dal Ministro del Lavoro in ottemperanza alla previsione del comma 3-quater dell'art. 31 del D.L.vo n.

per i rapporti di lavoro instaurati in tal modo, con la conseguenza che ogni datore di lavoro risponde delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assicurati-

dell'informazione, ripartendone gli oneri tra più soggetti legati da un contratto di rete": tutto questo "consentirà di cogliere più facilmente le opportunità che fornirà il settore e di superare quei limiti allo sviluppo dovuti alla dimensione di alcune imprese".

Le imprese agricole, anche cooperative, appartenenti allo stesso gruppo, o riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da vincolo di parentela od affinità entro il terzo grado possono procedere, congiuntamente, all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le singole aziende: l'assunzione può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, allorché almeno il 40% delle stesse siano aziende agricole.

L'art. 2 del provvedimento individua i soggetti obbligati e le modalità di comunicazione. Le comunicazioni in merito a assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori assunti congiuntamente da gruppi di impresa e imprese legate da un contratto di rete vanno effettuate dall'impresa capogruppo, mentre quelle riconducibili a soggetti legati tra di loro da un vincolo di parentela od affinità entro il terzo grado, sono effettuate da un soggetto individuato da uno specifico accordo

276/2003 (profondamente modificato dall'art. 9, comma 11, del D.L. n. 76/2003, poi convertito nella legge n. 99/2013) introduce, sotto l'aspetto della operatività, profonde modificazioni alle disposizioni concernenti il sistema delle comunicazioni di assunzioni nel mondo agricolo.

In realtà, il provvedimento è composto di due soli articoli (di cui il primo riassuntivo del campo di applicazione), ma esso postula la necessità di un breve riassunto di quanto, sotto l'aspetto normativo, è stato innovato dal D.L. n. 76/2003.

Le imprese agricole, anche cooperative, appartenenti allo stesso gruppo, o riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da vincolo di parentela od affinità entro il terzo grado possono procedere, congiuntamente, all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le singole aziende: l'assunzione può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, allorché almeno il 40% delle stesse siano aziende agricole.

La nuova norma dispone altresì la piena responsabilità solidale e retributiva

vi a prescindere dal luogo ove i lavoratori hanno prestato la loro attività.

Quanto appena detto si inserisce, a detta del Ministero del Lavoro nella necessità di cogliere nel settore agricolo "nuove opportunità di sviluppo, ad esempio, assumendo uno specialista di marketing o di nuove tecnologie



quale incaricato delle comunicazioni. In tal caso l'accordo viene depositato presso le associazioni di categoria, con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.

C'è, poi, da approfondire i concetti di impresa agricola, di gruppi di imprese, anche cooperative, o riconducibili allo stesso proprietario, di imprese legate da un contratto di rete e di quelle legate da un vincolo di parentela od affinità entro il terzo grado.

Si può partire dall'art. 2135 c.c., come modificato dall'art. 1 del D.L.vo n. 228/2001: è **imprenditore agricolo** chi coltiva il fondo o esercita la silvicoltura, o alleva animali e svolge le attività connesse. Sono agricole le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso. Per attività connesse si intendono quelle esercitate dallo stesso imprenditore agricolo e finalizzate alla manipolazione, alla trasformazione, alla conservazione, alla commercializzazione ed alla valorizzazione di prodotti che si riferiscono a quelle sopra indicate.

Tra queste sono comprese le aziende agrituristiche le quali sono disciplinate dalla legge n. 730/1985: esse comprendono l'attività di ricezione e di ospitalità esercitata dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla coltivazione del fondo, della silvicoltura e dell'allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Per quel che concerne il concetto di **gruppo di imprese**, a fronte della mancanza di una definizione organica legislativa (a parte l'art. 2359 c.c. sulle società in rapporto di colleganza e controllo) ci si può riferire, in linea di massima, ad imprese agricole direttamente collegate tra di loro sotto il piano organizzativo, magari riferibili allo stesso proprietario.

Le **società cooperative** vengono qualificate quali imprenditori agricoli allorché le stesse ed i loro consorzi utilizzino, nelle loro attività, in prevalenza prodotti dei soci oppure forniscano, prevalentemente ai soci, beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.



Un altro passaggio importante riguarda le imprese correlate tra di loro da un **contratto di rete** che possono, sì, effettuare assunzioni congiunte a condizione, però, che almeno il 40% di esse siano agricole. Si tratta, indubbiamente, di una previsione che, riferita al mondo agricolo potrebbe essere foriera di sviluppo, sol che si pensi, ad esempio, ad una rete che oltre alle aziende di settore ne correli altre interessate sia al trasporto che alla commercializzazione dei prodotti.

La disciplina originaria, contenuta nell'art. 3, comma 4 –ter della legge n. 33/2009, si è arricchita nel corso degli anni con altri provvedimenti tra cui è bene ricordare le leggi n.99/2009, n. 122/2010, n. 134/2012, n. 221/2012 e, da ultimo, n. 147/2013. Il concetto di aggregazione, utile per comprendere il contratto di rete, fa riferimento a realtà produttive nelle quali le aziende, piccole, medie o grandi hanno tra di loro rapporti di collaborazione od interdipendenza, diversi ed ulteriori rispetto allo scambio delle prestazioni e dei beni ed alle relazioni di concorrenza di mercato. Di qui alcuni elementi essenziali e non essenziali che debbono ricorrere nel contratto di rete per il quale la norma di riferimento, rimandando ad un decreto attuativo, prevede incentivi

di natura fiscale in favore delle somme destinate al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti nel programma di rete.

Essi sono le parti (contratto stipulato da due o più imprenditori), la causale (crescita individuale e collettiva della innovazione e della competitività sul mercato), oggetto (collaborazione in forme ed ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle singole imprese, scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica), contenuto e forma (generalità dei contraenti, obiettivi, diritti ed obblighi delle imprese, ecc.), pubblicità (registrazione in ogni registro di impresa ove sono riportate le aziende firmatarie), fondo patrimoniale (elemento non essenziale ove, se istituito, trovano applicazione gli articoli 2614 e 2615, comma 2, c.c.), organo comune (altro elemento non essenziale che può essere un soggetto –persona fisica o giuridica, collegiale od individuale, incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di

Individua i soggetti obbligati e le modalità di comunicazione, affermando che quelle di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori assunti congiuntamente da gruppi di impresa e imprese legate da un contratto di rete vanno effettuate dall'impresa capogruppo, mentre quelle riconducibili a soggetti legati tra di loro da un vincolo di parentela od affinità entro il terzo grado, sono effettuate da un soggetto individuato da uno specifico accordo quale incaricato delle comunicazioni. In tal caso l'accordo viene depositato presso le associazioni di categoria, con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.

singole parti o fasi dello stesso). Per quel che concerne, invece, le **imprese agricole legate da un rapporto di familiarità (parentela ed affinità entro il terzo grado)**, il DM riconosce la possibilità di assunzioni congiunte. La parentela è il vincolo che unisce i soggetti che discendono dalla stessa persona (art. 74 c.c.). I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite (la definizione è del codice civile). L'affinità, invece, è il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge: per stabilire

le imprese riconducibili allo stesso proprietario effettuano le comunicazioni attraverso quest'ultimo: è una interpretazione corretta che estende la sua efficacia alle aziende ove la "proprietà" è rilevabile anche da una forma di collegamento e di controllo dominante. Il successivo comma 3 si riferisce alle aziende riconducibili a soggetti legati da vincoli di parentela ed affinità: in questo caso, afferma il Decreto Ministeriale, le comunicazioni andranno effettuate attraverso un soggetto individuato da uno

per il quale deve essere garantita la data certa di sottoscrizione.

l'Inps, con la circolare n. 131 del 2 luglio 2015, fornisce le istruzioni per gli adempimenti previdenziali connessi alla fattispecie dell'assunzione congiunta in agricoltura, inquadrando il "soggetto" tenuto ad effettuare detti adempimenti.

Soggetto obbligato agli adempimenti previdenziali: il "Referente Unico".

Vengono individuati, ai fini degli adempimenti previdenziali, i medesimi soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni (Unilav-Cong), come stabilito nel decreto del 27 marzo 2014,

Pertanto, il "referente Unico" sarà:

- l'Impresa capogruppo, nell'ipotesi di gruppo d'impresе;
- il proprietario, nell'ipotesi di imprese appartenenti allo stesso soggetto;
- il soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete depositati presso le associazioni di categoria, nell'ipotesi di imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o da un contratto di rete.

Il "Referente Unico", come sopra individuato, sarà tenuto alla presentazione della Denuncia Aziendale (D.A.) e della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG).



il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l'affine è legato al coniuge.

Tornando al testo del provvedimento ministeriale (art. 2, comma 1) si afferma che le comunicazioni di assunzione, proroga e cessazione relative ai lavoratori assunti congiuntamente sono effettuate dall'impresa capogruppo sia nei gruppi di imprese che nelle imprese legate tra loro da un contratto di rete.

Orbene, questa affermazione crea qualche perplessità: infatti se, per i gruppi di impresa agricola ex art. 31 del D.L.vo n. 276/2003 non c'è alcun problema in quanto è specificatamente previsto che la "capogruppo" possa essere delegata allo svolgimento degli adempimenti per tutte le società collegate e controllate, la questione si pone, invece, per le imprese "in rete" per le quali, normativamente parlando non è assolutamente prevista una "capogruppo" e, d'altra parte, il c.d. "organo comune" che potrebbe gestire, in nome e per conto dei partecipanti, le varie fasi dell'attività ed il contratto stesso, è qualificato dalla stessa legge come elemento non essenziale.

Il comma successivo afferma, poi, che

specifico accordo nel quale risulti che lo stesso è l'incaricato alle comunicazioni di legge: l'accordo, continua, la disposizione, è depositato presso le associazioni di categoria, con modalità che ne garantiscano la data di sottoscrizione. Innanzitutto, la necessità di un accordo tra le aziende interessate: in questo atto,

SCONTI ABBONAMENTI 2017

L'INFORMATORE
AGRIARIO

Vita in
CAMPAGNA

MAD
MACCHINE AGRICOLE DOMANI

La CIA del Trentino, grazie ad un accordo con le "Edizioni L'Informatore Agrario",
RISERVA AI PROPRI SOCI

quote scontate particolari per l'abbonamento annuo alle riviste. L'abbonamento annuale prevede la spedizione di 12 numeri totali, indipendentemente dal mese di attivazione. (valide per gli abb. in scadenza da novembre 2016):

L'INFORMATORE AGRARIO (settimanale 47 numeri + supplementi) a € 88,00

VITA IN CAMPAGNA (mensile 11 numeri + supplementi) a € 47,00

VITA IN CAMPAGNA (mensile 11 numeri + supplementi)

+ **VIVERE LA CASA IN CAMPAGNA** (trimestrale) a € 55,00

MAD - MACCHINE AGRICOLE DOMANI (mensile 10 numeri + supplementi) a € 53,00

Per la sottoscrizione degli abbonamenti è necessario far pervenire il presente coupon alla segreteria della CIA a mano, a mezzo posta o via fax al n. 0461.422259 unitamente alla ricevuta dell'effettuato bonifico alla CIA di Trento
IBAN: IT 36P0801608101000031350130 - Causale: "ABBONAMENTO A (nome rivista)"

Cognome _____ Nome _____
Via _____ CAP _____
Comune _____ Tel. _____
E-mail _____

ADEMPIMENTI DEL “REFERENTE UNICO”

Presentazione della denuncia aziendale (D.A.).

Le imprese legate dai rapporti di cui all'art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, al fine di procedere, nell'ambito del settore agricolo, all'assunzione congiunta di lavoratori dipendenti, sono tenute a presentare, per il tramite del “Referente Unico”, una Denuncia Aziendale (D.A.) finalizzata a fornire l'insieme delle informazioni riferite ai co-datori di lavoro.

Il “Referente Unico” sarà tenuto alla compilazione di un apposito quadro, di nuova istituzione, nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Tipologia Co-Datori (potrà essere indicata solo una delle quattro fattispecie previste):
 - gruppi di imprese;
 - imprese dello stesso proprietario;
 - imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
 - imprese legate da un contratto di rete.
- Codice Fiscale/RIVA delle imprese co-assuntrici;
- Codice CIDA, se azienda agricola;
- Matricola Inps, se azienda iscritta ad altra gestione non agricola;
- Data contratto/accordo da valorizzare nell'ipotesi in cui i co-datori siano legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado o abbiano sottoscritto un contratto di rete;
- Associazione di categoria presso la quale è depositato l'accordo o il contratto sottoscritto dai co-datori di cui al punto precedente.

Nell'elenco dei co-datori dovranno essere riportati anche gli elementi identificativi (C.F./RIVA – CIDA – matricola INPS) dell'azienda individuata quale referente unico.

Per quanto sopra, il “Referente Unico” non dovrà essere necessariamente una azienda agricola ma dovrà essere, obbligatoriamente, un'azienda già presente negli archivi dell'Istituto, anche in altre gestioni. Pertanto, il “Referente Unico” dovrà essere dotato di matricola INPS



o codice CIDA prima di poter procedere all'invio della D.A. in argomento. Medesima condizione deve sussistere per le altre aziende co-datrici di lavoro.

In fase di approvazione della D.A. verrà attribuito un nuovo Tipo Ditta che identificherà le aziende che effettuano assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura ai sensi dell'art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76. A differenza dell'ordinario processo di validazione delle D.A., nel caso in esame, non sarà attribuita alcuna Zona Tariffaria.

A seguito di approvazione della Denuncia Aziendale, al “Referente Unico” sarà attribuito apposito codice identificativo CIDA tramite il quale potrà adempiere agli obblighi di denuncia DMAG con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti congiuntamente dal gruppo d'impresе da lui rappresentate.

Tale disposizione comporterà, quindi, la compilazione e l'invio di una denuncia aziendale aggiuntiva rispetto alle denunce aziendali già in capo alle singole aziende.

Presentazione della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG).

Per la denuncia di manodopera dei lavoratori agricoli assunti congiuntamente dal gruppo d'impresе il “Referente Unico” dovrà, accreditandosi con il CIDA rilasciato a seguito della validazione della specifica Denuncia Aziendale sopra descritta, trasmettere apposito flusso DMAG.

In qualità di “Referente Unico” il de-

nunciante potrà trasmettere denunce DMAG riferite ai soli lavoratori presenti nell'apposita sezione “Unilav-Congiunto”.

Con la medesima denuncia DMAG il “Referente Unico”, per ogni lavoratore, dovrà riportare il numero di giornate lavorate nei mesi oggetto di denuncia ripartendolo su ogni azienda co-assuntrice che abbia, nel periodo di riferimento, utilizzato lo stesso lavoratore.

Pertanto, la denuncia DMAG dovrà riportare tanti codici CIDA quanti sono stati i co-datori di lavoro che hanno utilizzato il lavoratore assunto congiuntamente, compreso, eventualmente, anche il CIDA già in possesso dell'azienda che solo successivamente si sia accreditata come “Referente Unico”.



**PREFERIRESTI RICEVERE
LA RIVISTA TRAMITE MAIL
INVECE CHE TRAMITE
POSTA, PER ESSERE
PUNTUALMENTE INFORMATO?
NON ESITARE A DIRCELO!**

Contatti
redazione@cia.tn.it
Tel. 0461 17 30 452